

Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2016).

2. In particolare la presente legge intende dare attuazione, in sede di prima applicazione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria, alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2016 recante “La programmazione strategica”: misura 2.1 “La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive”; misura 2.6 “Agricoltura, ambiente e territorio”; misura 2.8 “Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico”; misura 2.9 “Trasporti e reti al servizio del cittadino e del territorio”; misura 2.10 “Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali”; misura 2.11 “Interventi finalizzati all’attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione finanziaria”.

TITOLO I

“Misura 2.1 La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive”

Art. 2

(Azioni di promozione delle *start up* innovative)

1. Per promuovere la creatività d’impresa alle *start up* innovative, come definite dall’articolo 25, comma 2 del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 iscritte nel registro delle imprese nell’apposita sezione speciale, avente sede legale e almeno una sede operativa in Campania, è concesso un contributo per lo sviluppo dei processi innovativi fino ad un massimo pari al 100 per cento dell’Irap relativa ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018.

2. Agli oneri relativi all’intervento di cui al comma 1, per un importo massimo pari ad euro 900.000,00 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse libere appostate alla Missione 14, Programma 1, Titolo I del bilancio regionale vigente mediante la riprogrammazione della spesa.

3. La Giunta regionale, con delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce i criteri, i tempi e le modalità applicative per la concessione del contributo di cui al

comma 1.

Art. 3

(Misure per sostenere gli insediamenti produttivi e la cultura diffusa)

1. L' articolo 20 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1bis. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi conferite ai Comuni dal Titolo II Capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dal Surap in qualità di amministrazione procedente e nel rispetto delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 112/1998. Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire, le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali e quelle attuative di obblighi comunitari. L'individuazione dell'interesse regionale degli interventi avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia.”;

b) il comma 6 è così sostituito: “6. Il Surap, può sostituirsi ai Suap territorialmente competenti nei casi di inerzia o di inadempimento degli stessi che comportino il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti. In tali casi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia o su iniziativa dei diretti interessati, assegna, per il tramite del Surap, all'ente inadempiente un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine, il Surap, sentito il Suap inadempiente, adotta le attività richieste per la conclusione del procedimento in tempi certi.”.

2. La legge regionale 5 giugno 1996, n. 12 (Contributo della Regione Campania a favore dell'Emeroteca-Biblioteca Tucci di Napoli) è rifinanziata, per l'anno finanziario 2016, con un fondo pari ad euro 80.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale vigente.

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti) dopo le parole “già avviati” in fine, sono aggiunte le seguenti “e gli insediamenti industriali già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 4

(Tutela e sviluppo dell'artigianato artistico)

1. In attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e nell'esercizio della potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), la Regione Campania tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive,

artistiche, tradizionali e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).

2. Al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, nonché favorire la trasmissione alle nuove generazioni dei mestieri tradizionali, la Regione Campania, nei limiti delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale 2016-2018, sostiene in particolare:

- a) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso lo svolgimento di giornate dell'artigianato;
- b) la realizzazione di inventari, archivi, pubblicazioni, studi e ricerche, anche in formato elettronico, che documentano le tecniche produttive ed i valori dell'artigianato artistico e tradizionale;
- c) la realizzazione di corsi di formazione per le nuove professionalità nonché per la formazione del Maestro artigiano o di mestiere per l'istituzione della Bottega Scuola di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato della regione Campania);
- d) la partecipazione a rassegne, fiere e manifestazioni commerciali o culturali di livello nazionale o internazionale;
- e) la promozione, anche mediante accordi con soggetti pubblici o privati, di aree dedicate alla vendita delle produzioni tipiche artigianali, specialmente in occasione di particolari eventi di rilievo turistico;
- f) la sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con istituti scolastici, università, centri di ricerca pubblici, consorzi universitari ed inter-universitari, al fine di favorire le relazioni tra il mondo della conoscenza e quello della produzione artistica tradizionale, con particolare riferimento alle accademie e scuole di design;
- g) la creazione di reti d'impresa anche attraverso la certificazione di qualità nonché programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi;
- h) ogni altra iniziativa idonea a sostenere le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità;
- i) ogni iniziativa idonea a sostenere i laboratori specializzati nella costruzione di sculture speciali per lo spettacolo.

3. Per l'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, la Regione interviene, nei limiti delle disponibilità già iscritte nel proprio bilancio regionale 2016-2018, direttamente oppure tramite le associazioni di categoria rappresentative di tali imprese e corrispondenti al codice Istat 6.3, anche mediante la concessione di contributi, spazi espositivi, locali di proprietà regionale a titolo gratuito per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale intangibile connesso alle lavorazioni artigianali e artistiche tradizionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e secondo i criteri definiti da uno specifico regolamento regionale da adottare ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale.

4. Per promuovere le lavorazioni artistiche e artigianali tradizionali e valorizzare il patrimonio culturale ad esso connesso, nonché per salvaguardarne le conoscenze e assicurarne la trasmissione alle giovani generazioni, la Regione Campania istituisce, nell'ambito della struttura amministrativa competente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica task force anche avvalendosi di università, centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed inter universitari, con il compito di candidare una o più tecniche di lavorazione artigianale e artistica campana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della legge 167/2007, a valere sulle risorse già iscritte a bilancio Missione 05, Programma 02, Titolo 01, per gli anni 2016-2018. Al fine di garantire la tutela e il trasferimento alle giovani generazioni delle radici culturali dell'artigianato tipico campano la Giunta regionale si impegna a valorizzare tutte le

esperienze museali presenti sul territorio volte a promuovere la tipicità dell'artigianato campano anche attraverso la creazione di network territoriali costituiti da enti locali, scuole, associazioni e agenzie di promozione turistica.

Art. 5

(Misure per il commercio)

1. La legge regionale 9 gennaio 2014, n.1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) è così modificata:

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Promozione delle associazioni di categoria)

1. La Giunta regionale, con avviso pubblico contenente modalità e criteri di selezione, può concedere, entro il 31 marzo di ciascun anno, contributi per la promozione e realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed abbiano una sede operativa sul territorio della Regione Campania.

2. La ripartizione delle sovvenzioni di cui al comma 1, è deliberata dalla Giunta regionale in base alla rappresentatività regionale delle singole associazioni da dimostrare con relativo elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'accertamento dei soci paganti è dimostrato con la presentazione delle ricevute di pagamento o con la certificazione dei soci effettuata tramite enti pubblici, terzi o privati regolarmente riconosciuti.

3. Le iniziative realizzabili e finanziabili sono oggetto di apposita convenzione da stipulare tra la Giunta regionale e le associazioni suddette e non possono essere cofinanziate da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo grava sugli appositi capitoli del bilancio regionale, le cui entità sono determinate di anno in anno con le leggi di bilancio.”;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 (Centri di assistenza tecnica e formazione professionale)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica, di seguito denominati CAT, a fornire assistenza tecnica alle imprese commerciali. Essi sono costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno 3 anni di operatività alla data di richiesta del riconoscimento regionale.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i CAT svolgono l'attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, dei requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

3. La Giunta regionale con il piano annuale di formazione professionale, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) approva:

- a) i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;
- b) i CAT emanazione di associazioni di categoria relative a piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed abbiano una sede operativa sul territorio della regione Campania attuano per conto della Regione i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare, la rappresentatività regionale o provinciale delle singole associazioni è dimostrata con le modalità previste nell'articolo 14;
- c) i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività.”.

TITOLO II

Misura 2.6 “Agricoltura, ambiente e territorio”

Art. 6

(Modifiche legislative in materia di agricoltura e attività venatoria)

1. La Giunta regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio atto, il nuovo prezzario per la redazione dei Piani di Gestione - Assestamento Forestale, di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27 "Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"). I proventi e i contributi derivanti dalle attività svolte presso i vivai e le foreste demaniali regionali, nonché presso il Centro sperimentale di moltiplicazione e certificazione dei materiali vegetali, sono reinvestiti per far fronte alle spese occorrenti per gli acquisti di beni e servizi di natura corrente e di investimento per la gestione delle stesse strutture.
2. In attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), anche al fine di accedere ai fondi previsti dalla suddetta legge, la Regione Campania, sostiene le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione degli spazi verdi urbani e, nel recepire quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 della legge 10/2013, adotta la definizione di albero monumentale secondo le seguenti tipologie, previste al comma 1 dell'articolo 7 della suddetta legge:
 - a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, compresi quelli inseriti nei centri urbani;
 - c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione comunitaria in materia di agricoltura e sviluppo rurale 2014/2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) si applicano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, anche al Programma di Sviluppo Rurale Campania - PSR 2014/2020, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 8315 del 20 novembre 2015.
4. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio

dei delegati di cui all'articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Se la Giunta regionale non abbia provveduto nei quaranta giorni successivi alla data delle elezioni alla nomina dei membri di diritto, facenti parte del Consiglio Direttivo, il ruolo di Presidente del Consorzio, sin dal quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di contribuzione più rappresentativa.".

5. La legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificata:

- a) al comma 7 bis dell'articolo 14, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La Regione, oppure gli enti locali delegati, possono autorizzare altresì le associazioni venatorie e cinofile ad istituire zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita su lepre e cinghiale. Le zone per l'addestramento su cinghiale devono essere recintate da rete metallica di maglia non superiore a quattro per quattro centimetri e di altezza non inferiore ad un metro e mezzo.";
- b) al comma 3 dell'articolo 23, le parole "personalità giuridica privata in forma associativa, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003 e" sono soppresse;
- c) al comma 6 dell'articolo 23, il periodo da "Non sono da ritenersi" fino a "presente disposizione" è soppeso;
- d) il comma 14 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: "14. L'Autorità competente al rilascio del decreto di guardia particolare giurata che riscontri comportamenti in violazione dei divieti o dei compiti derivanti dalla presente legge sospende la validità del provvedimento fino alla scadenza. Il riconoscimento dell'idoneità e della qualifica di guardia venatoria volontaria decade definitivamente in seguito alla perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. Le associazioni venatorie, agricole ed ambientali organizzano, a loro carico, almeno ogni dieci anni, corsi di aggiornamento, approvati dalla competente struttura regionale per i propri iscritti.".

Art. 7

(Misure in materia di pesca e acquacoltura)

1. La legge regionale 23 novembre 2013, n. 17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania) è così modificata:

- a) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole "istituisce e cura l'albo regionale delle associazioni di pesca sportiva" sono aggiunte le seguenti "e delle associazioni ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico";
- b) all'articolo 7:
 - 1) al comma 1, dopo le parole "della presente legge" sono soppresse le seguenti: "di redigere i piani ittici provinciali", le parole "di regolamentare la pesca nella provincia di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "collaborare alla regolamentazione della pesca nella", le parole "di realizzare e programmare i ripopolamenti ittici" sono sostituite dalle seguenti: "collaborare alla realizzazione e alla programmazione dei ripopolamenti ittici, laddove consentiti";
 - 2) alla lettera g) del comma 3 le parole "rappresentative a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale" e le parole "operanti nella provincia da almeno dieci anni" sono soppresse;
- c) all'articolo 8:
 - 1) al comma 1 dopo le parole "di pesca sportiva e" è aggiunta la seguente "ambientaliste";

- 2) il comma 3 è così sostituito: “3. Possono essere iscritte all’albo le associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico operanti sul territorio regionale.”;
- d) la lettera g), del comma 3 dell’articolo 9, é sostituita dalla seguente: “g) il censimento degli incubatoi di vallata esistenti e l’individuazione dei siti idonei alla realizzazione d’incubatoi di vallata;”
- e) all’articolo 14:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La concessione di piscicoltura che ha ad oggetto l’affidamento e la gestione di ambiti fluviali, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’agricoltura e foreste 14 gennaio 1949, n. 185400 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), può essere assegnata anche alle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico operanti nella Regione ed iscritte all’albo, a seguito di specifica e articolata richiesta.”;
- 2) la lettera e), del comma 5 è sostituita dalla seguente: “e) la consegna, il ritiro e l’esame dei tesserini segna catture, predisposti dall’associazione stessa e compilati dai pescatori. I tesserini rappresentano un documento di autorizzazione alla pesca nelle acque in concessione, per i quali può essere previsto un contributo da parte dell’utente, di importo massimo non superiore al 60 per cento del costo della tassa prevista per la licenza di tipo B per il tesserino giornaliero e di importo massimo non superiore a quattro volte il costo della tassa prevista per la licenza di tipo B per il tesserino annuale, finalizzato alle attività di incremento della pescosità e alla copertura dei costi di gestione;”;
- 3) dopo la lettera e) del comma 5, è aggiunta la seguente: “e bis. la proposta alla Provincia di competenza di regolamenti di pesca più restrittivi rispetto a quelli provinciali, al fine di garantire una maggiore tutela dell’ecosistema acquatico, tali regolamenti sono approvati dalla provincia competente.”;
- 4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Le concessioni già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla loro naturale scadenza.”;
- f) il comma 4 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente: “4. Nelle acque pregiate sottoposte a regime di salvaguardia, previste nell’articolo 24, prevalentemente popolate da salmonidi, sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato e il ricorso a tecniche di pesca a ridotto impatto, fermo restando il divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli eventuali interventi di ripopolamento periodici e programmati.”;
- g) la lettera b), del comma 3, dell’articolo 30 è sostituita dalla seguente: “b) il 20 per cento alle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di protezione ambientale previste dall’articolo 8 che gestiscono tratti fluviali in concessione per svolgere attività promozionale a difesa del territorio e dell’ecosistema acquatico e per svolgere il servizio di vigilanza ittica volontaria con proprie guardie giurate;”.

Art. 8

(Misure in materia di piano casa)

1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:

- a) la lettera d), del comma 1, dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali o regionali. Resta fermo che gli interventi proposti in aree sottoposte a vincoli relativi autorizzativi sono subordinati al preventivo parere dell’Ente preposto alla tutela dello stesso.”;

- b) alla lettera g), del comma 2 dell'articolo 4, la parola "presente" è soppressa e, dopo la parola "legge", sono aggiunte le seguenti: "regionale 18 gennaio 2016, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016)";
- c) alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole "dei fabbricati" sono aggiunte le seguenti: "di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)";
- d) al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole "dell'imprenditore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "del proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)";
- e) al comma 4 dell'articolo 6 bis dopo le parole "di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell'entrata in vigore della" sono sopresse le parole "presente legge" e sostituite dalle seguenti: "legge regionale 1/2016";
- f) al comma 5 dell'articolo 7 dopo le parole "le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della" sono sopresse le parole "presente legge" e sostituite dalle seguenti: "legge regionale 1/2016";
- g) al comma 8 bis dell'articolo 7, dopo le parole "È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della" sono sopresse le parole "presente legge" e sostituite dalle seguenti: "legge regionale 1/2016" e dopo le parole "purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della" sono sopresse le parole "presente legge" e sostituite dalle seguenti: "legge regionale 1/2016";
- h) all'articolo 7 bis:
- 1) al comma 1, dopo le parole "mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti" sopprimere le parole "sempre con destinazione ad attività produttive";
 - 2) al comma 2, dopo le parole "Fermo restando" aggiungere le parole "il soddisfacimento degli standard urbanistici indotti dall'intervento e" e sostituire le parole "delle nuove strutture produttive" con le seguenti: "del nuovo complesso derivante dagli interventi di cui al comma 1";
 - 3) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole "purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari" sopprimere le parole "e comunque, rientranti nell'ambito delle attività produttive";
 - 4) alla lettera d) del comma 2 sopprimere la parola "produttivo";
- i) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole "per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della" sono sopresse le parole "presente legge" e sostituite dalle seguenti: "legge regionale 1/2016";
- l) il comma 4 bis dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "4bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda."

Art. 9

(Misure in materia di edilizia sociale)

1. L'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 (Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari) è così modificato:

- a) al comma 4 le parole “sentito l'osservatorio regionale sulla casa di cui alla legge regionale 18/97, articolo 25” sono soppresse;
- b) all'alinea del comma 5 le parole “sono ridotti a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “sono ridotti a quattro anni”;
- c) alla lettera a) del comma 5 le parole “50 Km” sono sostituite dalle seguenti: “25 Km ovvero al di fuori del Comune dove l'alloggio è ubicato”.

2. L'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica) è così modificato:

- a) la lettera c) del comma 1 è sostituita con la seguente: “c) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI e un rappresentante Alleanza Cooperative Italiane della Campania - ACI Campania ”;
- b) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “f) un dirigente della struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di governo del territorio;”;
- c) al comma 2, dopo la parola “proposte” sono aggiunte le seguenti “anche normative.”.

3. Le risorse del fondo regionale per l'edilizia pubblica, di cui all'articolo 1, comma 153, della legge regionale 5/2013, sono riprogrammate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale con priorità per interventi:

- a) di ristrutturazione edilizia o urbanistica d'immobili esistenti volti al contenimento del consumo del suolo;
- b) di nuova edificazione localizzata all'interno dei Piani di Zona per l'Edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'Edilizia economica e popolare);
- c) localizzati all'interno delle zone B e C degli strumenti urbanistici generali previa convenzione ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 380/2001.

4. Dopo il comma 153 bis dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013, è aggiunto il seguente: “153 ter. I contributi o agevolazioni per l'edilizia sociale possono essere concessi per gli interventi di nuova edificazione previsti da bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso gli interventi di nuova edificazione devono obbligatoriamente essere localizzati nei Piani di zona per l'Edilizia economica e popolare, di cui alla legge 167/1962, o ricadere nelle zone omogenee B e C dello strumento urbanistico comunale vigente, previa convenzione ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 380/2001.”.

5. Per i Piani di Zona per l'Edilizia economica e popolare, di cui alla legge 167/1962 le modifiche di cui all'articolo 26, comma 3, lettera e) della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sono approvate ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) e non è richiesto il procedimento di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.

Art. 10

(Misure in materia di pianificazione)

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale del 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale del 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul

Governo del Territorio) è così modificato:

- a) alla lettera a) dopo le parole “rappresentazione grafica del piano” sono aggiunte le seguenti: “e in ogni caso le modifiche tecniche obbligatorie”;
- b) alla lettera c) dopo le parole “problemi geologici” sono aggiunte le seguenti: “e idrogeologici”;
- c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) le modifiche o diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, degli insediamenti, dei servizi o attrezzature, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e che non incidono sul dimensionamento globale del piano, sugli indici di fabbricabilità e sulla dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico nel rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;”.

3. La legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale Regionale) è così modificata:

- a) alla lettera c) del comma 2, dell’articolo 4 dopo la parola “urbanistica” aggiungere le seguenti “nonché paesaggistica” e dopo le parole “legge regionale 16/2004” aggiungere le seguenti: “e le competenti Autorità preposte alla tutela dei vincoli. Le intese devono riguardare ambiti territoriali determinati nel PTR.”;
- b) l’articolo 5 è così modificato:
 - 1) il comma 5 è abrogato;
 - 2) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. L’istruttoria tecnico-amministrativa di cui al comma 4, ai fini delle attività di cui all’articolo 4, comma 2 e il supporto alla Conferenza sono di competenza della Direzione Generale per il governo del territorio della Giunta regionale”;
 - 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. La Conferenza si esprime mediante intesa tra la Regione e i soggetti che vi partecipano. In materia paesaggistica, in conformità con la normativa nazionale vigente, l’intesa è con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.”.

Art. 11

(Misure per il contrasto all’abusivismo edilizio)

1. L’articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32, così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I segretari comunali trasmettono mensilmente, in formato elettronico, alla Direzione Generale per il governo del territorio della Giunta regionale i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente di cui all’articolo 31, comma 7 del d.p.r. 380/2001. Tali dati a cura del Comune sono trasmessi, ai sensi della normativa vigente, anche alla competente Soprintendenza per il paesaggio e agli Enti Parco.”;
- b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: “11bis. E’ abrogato il Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di esercizio dei poteri d’intervento sostitutivi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania 22 settembre 2003, n. 634.”.

Art. 12

(Programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. La Regione Campania persegue il miglioramento della qualità della vita nelle città nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, anche attraverso l’attuazione di programmi sperimentali di rigenerazione urbana comprendenti una pluralità di azioni integrate riguardanti:

- a) il recupero delle facciate esterne e di altre parti comuni del patrimonio edilizio anche privato;
- b) l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti nell'aria;
- c) il miglioramento del decoro urbano anche mediante piani del colore e programmi per la razionale scelta dei cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- d) la valorizzazione del verde pubblico e interventi che ne prevedano l'incremento;
- e) la riqualificazione degli spazi pubblici;
- f) l'ammodernamento delle reti tecnologiche in chiave innovativa e sostenibile;
- g) il potenziamento della connettività alle reti di telecomunicazione in una visione di "città intelligente";
- h) la promozione della mobilità urbana sostenibile.

2. Con delibera di Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) i criteri per la delimitazione da parte dei Comuni delle zone urbane destinate all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 anche al fine di riqualificare le zone periferiche;
- b) i criteri di determinazione parametrica della spesa ammissibile a contributo pubblico, se stanziato, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), correlati alla determinazione della misura del contestuale ed obbligatorio concorso di risorse private destinate agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
- c) le risorse pubbliche e modalità di loro utilizzo per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1;
- d) le modalità di approvazione e di inoltro dei Programmi di cui al comma 1 dai Comuni alla Regione Campania per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge;
- e) le modalità ed i criteri di valutazione dei Programmi in sede regionale;
- f) le fonti e la misura delle risorse pubbliche destinabili al cofinanziamento dei Programmi.

Art. 13

(Misure per la mobilità sostenibile, l'economia verde e il riequilibrio ambientale)

1. Per perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano, anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi, la Regione Campania elabora il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) in coerenza con la vigente pianificazione territoriale e ambientale regionale.

2. Il PRMC individua:

- a) il sistema ciclabile di scala regionale, quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale con particolare riferimento alle coste, ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori. Il sistema ciclabile regionale assume e valorizza le dorsali della rete ciclabile regionale, ossia gli itinerari di media-lunga percorrenza delle reti di percorribilità ciclistica nazionale e internazionale che assicurano sia i collegamenti tra Comuni e località di interesse turistico, sia gli attraversamenti dei centri urbani inseriti in sistemi sovraregionali fino al livello europeo;
- b) le priorità strategiche e gli obiettivi specifici in materia di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica;
- c) le fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali necessarie per la realizzazione dei suoi obiettivi.

3. Gli obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana sono:
- a) la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, anche tramite la realizzazione di Aree pedonali, Zone a Traffico Limitato (ZTL) e provvedimenti di moderazione del traffico previsti dalle buone pratiche in materia;
 - b) il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti, anche con la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato;
 - c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva quali stazioni, porti e aeroporti e con le reti ciclabili intercomunali;
 - d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti quotidiani in bicicletta, a cominciare dai tragitti casa-scuola, casa-lavoro.
4. Gli obiettivi strategici per la mobilità ciclistica extraurbana sono:
- a) la formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche attraverso località di valore ambientale, paesaggistico e culturale, i cui itinerari principali coincidono con le ciclovie delle reti e la realizzazione di infrastrutture ad esse connesse;
 - b) la formazione di percorsi con fruizione giornaliera o plurigiornaliera connessi alla mobilità collettiva e, in particolare, alle stazioni del trasporto su ferro, ai porti ed agli aeroporti, e di una rete di strutture di assistenza e ristoro;
 - c) la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza delle reti ciclabili;
 - d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione dell'intermodalità bici con treno e bici con bus.
5. Il PRMC, approvato ogni tre anni dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, è elaborato secondo una logica partecipativa. A tal fine la Giunta convoca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai rappresentanti degli enti locali e delle società regionali per la mobilità, i rappresentanti di associazione ambientaliste e di mobilità ciclistica riconosciute a livello nazionale e operanti a livello regionale.
6. Per implementare le politiche regionali in materia di economia dell'ambiente ed elaborare il Piano Annuale per l'Economia Verde (PAEV) è istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio Regionale sull'Economia Verde (OREV). L'Osservatorio, in particolare, interpreta le tendenze evolutive negli scenari economici, tecnologici e di mercato al fine di informare ed orientare le politiche a sostegno della *green economy*; analizza le metodologie e gli indicatori per misurare la crescita economica tenendo conto delle risorse e delle prestazioni ambientali; valuta le performance economico-competitive ed ambientali delle filiere verdi nazionali; valuta gli incrementi di efficienza connessi all'innovazione in campo ambientale; individuare gli strumenti di informazione e partecipazione ambientale più efficaci nell'ambito dei processi decisionali regionali. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con delibera, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio assicurando, in ogni caso, la gratuità della partecipazione e il supporto alle attività dello stesso da parte della competente struttura amministrativa regionale della Direzione Generale competente.
7. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 10/2013 la Regione promuove, a valere sulle disponibilità economiche già iscritte nel bilancio regionale, l'incremento e la valorizzazione degli spazi verdi urbani per rafforzare e ripristinare la capacità eco sistemica dei suoli.
8. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 7, adotta specifiche linee guida rivolte alla riconfigurazione e gestione della rete degli spazi e delle "cinture verdi" urbane denominata infrastruttura verde, per contrastare l'inquinamento da polveri sottili e i danni da effetto "isola di calore estiva", favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, anche attraverso la promozione di specifici progetti sperimentali di rimboschimento urbano e periurbano. In sede di

prima applicazione della presente disposizione, la Giunta Regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un piano sperimentale di rigenerazione ambientale attraverso la piantumazione dell'albero di Paulownia con prioritario riferimento alle aree di cui al decreto interministeriale dell'11 marzo 2014 (Indicazione dei terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli).

9. Per consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e corrispondente incremento, di pari importo, per i medesimi anni, della Missione 12, Programma 04, Titolo 1.

10. La tutela delle coste e la messa in sicurezza dei costoni rappresentano una priorità per la Regione Campania. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con delibera, predispone un piano di interventi triennale per la messa in sicurezza e il consolidamento dei costoni e per la protezione delle coste avvalendosi anche di studi di fattibilità e progetti preesistenti, individuando, al contempo, le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie e la relativa copertura.

11. All'elenco degli 8 impianti funiviari indicati negli allegati al Piano urbanistico territoriale (PUT) dell'Area Sorrentino – Amalfitana, di cui all'articolo 6 della legge regionale 35/87 (Parte V – Assetto del sistema delle Comunicazioni) è aggiunta la previsione dell'impianto Angri/Corbara - Tramonti/Maiori, anche con le relative interconnessioni al servizio dei centri ubicati lungo la linea di costa.

Art. 14

(Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti)

1. La legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) è così modificata:

- a) alla lettera h), comma 1 dell'articolo 2 la parola "predisposta" è sostituita dalle seguenti "determinata dall'Ente Idrico";
- b) alla lettera l), comma 1 dell'articolo 3 dopo la parola "promuove" sono aggiunte le seguenti ", nel rispetto delle disponibilità finanziarie appostate dalle singole leggi di bilancio";
- c) alla lettera g), comma 2 dell'articolo 10 le parole "ed in coerenza con gli indirizzi espressi" sono sostituite con le seguenti "e nel rispetto della metodologia di calcolo definita";
- d) il comma 4-bis dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: "4 bis. Al fine del contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato nonché per tutelare i nuclei familiari disagiati, il soggetto gestore del servizio idrico integrato provvede secondo le direttive adottate dall'AEEGSI ai sensi degli articoli 60 e 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)";
- e) al comma 7 dell'articolo 21 dopo le parole "entrata in vigore della presente legge, concernenti" sono aggiunte le seguenti "le gestioni esistenti relative ad";
- f) al comma 2 dell'articolo 23, dopo la parola "adetto" sono aggiunte le seguenti: " , alla data del 1° giugno 2011";
- g) al comma 3 dell'articolo 25, dopo le parole "Le concessioni" è aggiunta la seguente: "comunque".

2. La Giunta regionale, in sede di ricognizione e verifica del sistema impiantistico dei rifiuti, individua e programma il finanziamento degli interventi di completamento, manutenzione ed efficientamento, con particolare riferimento a quelli finalizzati al trattamento della frazione organica. In fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, gli impianti di proprietà pubblica possono essere gestiti mediante affidamento *in house* a società regionali.

3. In fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti.

Art. 15

(Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse)

1. In attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore all'ambiente, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:

a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico adottati;

c) aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), *Important Bird Areas* (IBA), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente, geositi;

e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contributi per la valorizzazione della produzione di eccellenza campana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione;

f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con l'Assessore alle attività produttive, sono individuati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw.

3. In attesa dell'approvazione delle deliberazioni di cui al presente articolo è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale.

4. Il rilascio di autorizzazioni regionali per impianti di produzione d'energia con utilizzo di biomasse, fruente di incentivi previsti dalle vigenti norme sull'uso di fonti rinnovabili, per i quali risultino pendenti contenziosi giurisdizionali avverso ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 è sospeso fino alla definizione dei giudizi con sentenza passata in giudicato. La sospensione si applica anche ai procedimenti autorizzatori in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

Misura 2.8 “Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico”

Art. 16

(Norme per lo sviluppo del settore turistico e delle strutture turistiche ricettive)

1. Per rilanciare l'economia del turismo la Regione promuove le iniziative volte all'espansione del turismo nautico e rurale nel proprio territorio, riconosce e sostiene gli interventi degli imprenditori del settore turistico finalizzati a rafforzare l'offerta di servizi turistico-nautici, sportivi e agro-naturalistici del territorio regionale.
2. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, all'interno del territorio regionale possono essere istituite delle strutture turistico ricettive, denominate Marina Resort. Per Marina Resort si intendono le strutture turistico-ricettive all'aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate in uno specchio d'acqua appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento previsti dalle specifiche disposizioni attuative. In ogni caso tali strutture devono essere dotate di appositi defibrillatori DAE.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con deliberazione, la classificazione dei Marina Resort, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, se emanato.
4. Per sviluppare il turismo nelle zone rurali è istituito un Fondo per la realizzazione dei lavori delle condotte idrico-fognarie delle strutture ricettive-turistiche nelle zone rurali pari ad euro 250.000,00 per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 5. La struttura amministrativa competente della Regione Campania provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione delle suddette risorse agli enti locali mediante un bando a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia.
5. La legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) è così modificata:
 - a) al comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole “(ANCI)” sono aggiunte le seguenti: “e dal Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI);
 - b) al comma 2 dell'articolo 23 e al comma 1 dell'articolo 25, dopo le parole “di tutte le associazioni di settore” sono aggiunte le seguenti: “rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli,”.
6. La Giunta regionale per la promozione delle eccellenze turistiche, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, gli eventi culturali prioritari di rilevanza regionale, tra cui gli

eventi cinematografici di rilievo internazionale.

Art. 17

(Norme per lo sviluppo del turismo balneare)

1. La durata delle concessioni è disciplinata dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dalle ulteriori disposizioni nazionali vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
2. In conformità con la normativa comunitaria e nazionale, il Comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, ed espleta la procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui al presente articolo per il rilascio di nuove concessioni ai sensi della direttiva 12 dicembre 2006, n. 123 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno e della normativa nazionale vigente in materia.
3. Nel caso di rinnovo della concessione, il Comune acquisisce dall'originario concessionario una perizia di stima asseverata da un professionista abilitato, da cui risulti l'ammontare del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione; il Comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD).
4. Le domande di nuove concessioni devono essere corredate, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo determinato ai sensi del comma 5.
5. Decorso tale termine senza la corresponsione dell'indennizzo, si procede all'aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.
5. Nell'ipotesi di concorso di domande, l'originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell'ammontare del valore oggetto della perizia di cui al comma 3, da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.
6. La medesima procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applica anche per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali e per le piccole utilizzazioni locali, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
7. Per favorire lo sviluppo turistico balneare della Regione Campania, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale e paesaggistica, le opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), purché si tratti di opere cicliche, stagionali, facilmente removibili. Il concessionario, nel presentare la SCIA al Comune competente per l'autorizzazione ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, attesta, mediante perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, la natura precaria, stagionale, ciclica e removibile dell'opera.

Art. 18

(Misure urgenti per le Universiadi 2019)

1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016, riconoscendone la valenza di grande evento:

- a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito internazionale;
- b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport, in ambito regionale;
- c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse dei territori interessati;
- d) per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano.

2. Per l'organizzazione e la gestione del grande evento Universiadi 2019, la Giunta regionale della Campania approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di fattibilità del grande evento Universiadi 2019, individuando, altresì, le risorse europee, nazionali e regionali necessarie per la realizzazione delle attività indicate. Per la medesima finalità, il Presidente della giunta regionale è autorizzato a:

- a) definire e concludere gli occorrenti accordi con la FISU ed il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI);
- b) proporre un accordo di programma tra la Regione Campania, le amministrazioni statali, gli enti locali e gli enti sportivi (CONI e CUSI) anche al fine di definire il programma degli interventi infrastrutturali a servizio delle Universiadi 2019, con correlate previsioni finanziarie e cronoprogramma attuativo;
- c) istituire e presiedere un Comitato Istituzionale Universiadi 2019 (CIU 2019), con funzioni di rappresentanza, indirizzo e coordinamento, invitando a farne parte un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri, un delegato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), un delegato della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), un delegato del CUSI.

3. Per definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 è istituita l'Agenzia regionale Universiadi 2019. L'Agenzia è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con deliberazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Agenzia anche al fine di individuare un organismo consultivo di indirizzo per promuovere l'integrazione del grande evento sportivo con azioni ed iniziative di valorizzazione culturale e socio-economica del territorio della Area Metropolitana di Napoli e delle province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle Università campane. Con la medesima deliberazione la Giunta individua le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia sulla base delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale oppure a valere su fondi nazionali ed europei, se concessi, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia.

TITOLO IV

Misura 2.9 "Trasporti e reti al servizio dei cittadini e del territorio"

Art. 19

(Disposizione per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale)

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) è così modificata:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente: "3 bis. Per i procedimenti di competenza della Regione, previsti dal comma 2, è dovuto un contributo per le spese di

istruttoria nella misura minima di euro 40,00 e massima di euro 400,00.”;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è aggiunto il seguente: “2 bis. Nell'ambito del programma di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile regionale, per incrementare gli standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico locale, verificato il fabbisogno e la compatibilità tecnica ed economico-amministrativa, la Regione si riserva di subentrare nei contratti di servizio o fornitura, stipulati da altro ente aggiudicatore, purché il fornitore sia stato scelto a seguito di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica.”.

2. Per i procedimenti previsti dall'articolo 9, dall'articolo 10, comma 6, dall'articolo 104, comma 8 e dall'articolo 114, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria, nella misura minima di euro 20,00 e massima di euro 200,00.

3. Per i procedimenti previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 25, del decreto legislativo 285/1992 relativamente alla voltura delle concessioni rilasciate sulla rete viaria regionale è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria, nella misura minima di euro 20,00 e massima di euro 40,00.

4. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'importo da corrispondere per ciascuna tipologia di provvedimento di cui ai commi 1, 2 e 3, tenuto conto, altresì, della complessità dell'iter procedurale. Con la medesima delibera sono definite le modalità di versamento del contributo e gli eventuali casi di esclusione. In ogni caso sono escluse dal pagamento delle suddette somme le iniziative promosse esclusivamente per scopi benefici.

5. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 sono destinate, oltre che alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 16, comma 4 alla costituzione del “Fondo per la manutenzione del materiale rotabile” destinato al rinnovamento e all'ammodernamento dei treni, degli autobus e degli altri mezzi di locomozione su ferro e su gomma non più funzionanti in modo adeguato.

6. Il comma 90 bis dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013 è sostituito dal seguente: “90 bis. Per assicurare la continuità del servizio pubblico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, la Città metropolitana, le Province, i Comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro degli aggiudicatari delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 89.”.

7. Al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2016, dopo le parole “e Montevergine”, sono aggiunte le seguenti: “e della Seggiovia del Laceno”.

8. Al comma 115 sexies, dell'articolo 1, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) dopo le parole “interamente partecipata” le parole “e ad altre società pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “o, se lo ritenga indispensabile, ad altre società pubbliche” e, dopo le parole “trasporto pubblico su gomma” sono aggiunte le seguenti: “o parte di esso”.

9. La lettera d), del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 13 (Disposizione in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il Piano di forestazione e bonifica montana) è abrogata.

10. Al fine di consentire il completamento delle opere di cui al IV protocollo aggiuntivo stipulato in data 23 marzo 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture, Regione Campania ed ANAS riferite all'intervento “Apertura svincoli SP 1 circonvallazione esterna di Napoli e SP 500”, è autorizzato il finanziamento aggiuntivo a favore delle Città metropolitana di Napoli di euro 300.000,00 nei limiti delle disponibilità di bilancio.

TITOLO V

Misura 2.10 “Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali”

Art. 20

(Misure a sostegno delle politiche sociali regionali)

1. La Regione promuove e partecipa, anche attraverso i suoi enti strumentali, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio ordinario regionale, ad iniziative di alta formazione del capitale umano, anche per l'accrescimento di competenze per giovani ed occupati.
2. La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è così modificata:
 - a) dopo il comma 3 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente: “3 bis. I Comuni che compongono gli ambiti territoriali così come individuati dalla presente legge, attraverso i propri rappresentanti individuano, a maggioranza assoluta dei componenti, il Comune capofila. Non concorrono a costituire tale maggioranza i rappresentanti degli altri enti istituzionali.”;
 - b) dopo il comma 8 dell'articolo 42 è aggiunto il seguente: “8 bis. Nei singoli esercizi finanziari la Regione, all'atto della dotazione del Fondo sociale per la non autosufficienza, determina l'ammontare della dotazione vincolata nel medesimo esercizio ai pagamenti delle prestazioni socio-sanitarie di natura prevalentemente sanitaria individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie). In attesa dei provvedimenti di cui al presente articolo, i Comuni associati in ambiti territoriali continuano a garantire le coperture delle prestazioni socio-sanitarie mediante il Fondo Unico di Ambito.”.
3. Per informare le giovani generazioni sui corretti stili di vita e prevenire fenomeni patologici connessi all'abuso di alcol e droghe, la Regione Campania promuove, a valere sui fondi propri iscritti nel bilancio regionale vigente, una campagna di sensibilizzazione ed informazione sugli effetti dell'alcol e della droga con particolare riferimento alle cosiddette stragi del sabato sera.

Art. 21

(Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile)

1. Per attivare azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere la sicurezza nei cantieri, per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA), comunicazione inizio lavori (CIL) o comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), il direttore dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) provvede:
 - a) ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la denuncia effettuata alla Cassa edile;
 - b) a trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, all'Ente bilaterale che si occupa della promozione della sicurezza sul lavoro, all'Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Direzione del lavoro competenti per territorio, la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, afferenti il cantiere, le opere da eseguire e i dati identificativi del committente;
 - c) a controllare, durante l'esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nella annotazione, sul giornale dei lavori, delle visite che effettua in cantiere, con autonomia decisionale e secondo i criteri che

ritiene più adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere, e altresì nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al Coordinatore per la sicurezza;

d) a trasmettere allo Sportello unico dell'edilizia (SUE), all'inizio e alla fine dei lavori, il DURC dell'azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva e le avvenute comunicazioni di inizio e di fine lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competenti per territorio.

2. Il committente dei lavori edili privati, prima di procedere al pagamento della rata di saldo dei lavori, per il tramite del direttore dei lavori, acquisisce il DURC attestante la regolarità contributiva, oppure provvede al saldo di quanto non versato dall'impresa agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile per i lavori eseguiti.

3. Il direttore dei lavori non può procedere alla richiesta di agibilità dell'opera eseguita, oppure alla dichiarazione di chiusura dei lavori, senza la produzione del DURC e delle dichiarazioni di inizio e fine lavori alla Cassa edile e al SUE.

Art. 22

(Misure in materia sanitaria)

1. La legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è così modificata:

a) il comma 7 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: “7. L'incarico di dirigente di distretto è conferito dal direttore generale secondo le medesime procedure previste dall'articolo 15, comma 7bis, del decreto legislativo 502/1992, e dall'articolo 36 bis, per il conferimento di incarichi di struttura complessa.”;

b) alla lettera a) dell'articolo 18 bis, comma 1, la parola “dirigente” è sostituita dalla seguente “esperto”;

c) al comma 5 dell'articolo 18 bis, dopo le parole "previsti dal presente comma" sono aggiunte le seguenti: "e iscritto nell'elenco degli idonei";

d) al comma 6 dell'articolo 18 bis, dopo le parole "direttore generale uscente" sono aggiunte le seguenti “a condizione che lo stesso risulti comunque inserito nell'elenco degli idonei formato ai sensi del presente articolo e”;

e) dopo il comma 6 dell'articolo 18-bis, è aggiunto il seguente: “6 bis. Il direttore generale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è nominato secondo la procedura di cui alla presente legge dal Presidente della Regione, sentito il Ministero della salute ai sensi di quanto disposto dall'Intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 luglio 2004 in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 288/2003.”;

f) il comma 6 dell'articolo 19bis, è sostituito dal seguente: “6. Il collegio di direzione delle AOU è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.”;

g) dopo il comma 1 dell'articolo 22ter, è aggiunto il seguente: “1 bis. La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo è subordinata al possesso di idonea valutazione positiva dei risultati e degli obiettivi raggiunti nell'ultimo triennio nelle funzioni svolte.”;

h) al comma 3 dell'articolo 36 bis, le parole “ai sensi del comma 2 dell'articolo 15ter” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 15”.

2. La legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 - Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche

ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è così modificata:

- a) dopo il comma 6 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente: "6 bis. Per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario, le funzioni dell'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario di cui al presente articolo e all'articolo 2, sono esercitate nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.";
- b) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "e le relative funzioni" sono inserite le seguenti ", comprese quelle di supporto all'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario".

3. Alla luce delle risultanze delle analisi sull'incremento delle patologie tumorali in una zona della Regione Campania svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis della legge 6/2014, dall'Istituto Superiore di Sanità, la struttura amministrativa competente in materia di salute e sicurezza alimentare della Regione Campania, in raccordo con le ASL e le AO dei territori interessati, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva, esclusivamente sulla base degli indirizzi del Commissario di governo per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario, i percorsi previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per gli Accordi di Programma Quadro, affinché la Regione Campania, d'intesa con il Governo ed i Comuni interessati, definisca idonee, legittime e concrete risposte ai bisogni dei territori coinvolti prevedendo, per quanto possibile, l'istituzione di un Polo Oncologico Pluri-Territoriale con la riallocazione dell'Ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti (BN), la rinaturalizzazione delle Aree agricole a Rischio ambientale, il riconoscimento di un marchio di Sanità regionale per la tutela delle produzioni agro-zootecniche-alimentari e del pescato. Resta fermo che, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, le attività di cui al presente comma, sono esercitate esclusivamente nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.

4. L'articolo 1, della legge regionale 16/2014 è così modificato:

- a) dopo il comma 151 è aggiunto il seguente: "151 bis. La Regione Campania, ferme restando le prerogative spettanti all'organo commissariale per il piano di rientro della spesa sanitaria, assume le opportune azioni per l'incremento delle strutture accreditate con i sistemi PET/TC anche per superare gli attuali squilibri territoriali di offerta per l'utenza.";
- b) la lettera c), del comma 206, è così sostituita: "c) adozione di metodi, compreso il metodo ABA (Analisi comportamentale applicata), come una delle metodologie a cui ispirare gli interventi, nel rispetto delle Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti dell'Istituto superiore di sanità;"

TITOLO VI

Misura 2.11 "Interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione finanziaria".

Art. 23

(Riorganizzazione delle agenzie per la difesa del suolo e la tutela ambientale)

1. Per evitare duplicazioni di funzioni per la difesa del suolo e la tutela ambientale e garantirne lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, e con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare, razionalizzare e riorganizzare l'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS) di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre

2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2004) mediante la soppressione o l'accorpamento o la fusione con altri enti strumentali, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) armonizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite, nonché riduzione degli organi di governo e di indirizzo;
- b) potenziamento dei compiti di vigilanza e controllo del territorio nonché di prevenzione;
- c) individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali indispensabili per la realizzazione delle funzioni sociali;
- d) ricognizione delle professionalità carenti in modo da valutare l'opportunità di bandire, nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, concorsi pubblici per il reclutamento delle risorse umane ritenute necessarie;
- e) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, procede alla ricognizione della dotazione strumentale e finanziaria nonché del personale a tempo indeterminato assunto con concorso ad evidenza pubblica operante presso l'ARCADIS al fine di disporre l'assegnazione presso gli uffici della Regione Campania nei limiti della pianta organica in essere ovvero presso le Agenzie regionali operanti nel settore della tutela dell'ambiente e della difesa del suolo o altri Enti strumentali regionali, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di pubblico impiego.

3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone, altresì, a seconda dei casi di scioglimento, accorpamento o fusione, la cessazione degli incarichi di direzione e di dirigenza e dei rapporti di collaborazione di durata temporanea o occasionale o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere presso l'ARCADIS, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 3 ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. Con il medesimo regolamento, la Giunta dispone la successione della Regione Campania in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ARCADIS alla data di entrata in vigore del citato regolamento, nonché le modalità di prosecuzione delle attività, dei progetti, delle iniziative promosse o realizzate da ARCADIS al momento dell'entrata in vigore del suddetto regolamento.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati:

- a) la legge regionale 8 agosto 2014, n. 19 (Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo – ARCADIS);
- b) il comma 5, dell'articolo 5 della legge regionale 8/2004;
- c) i commi 1 e 2 dell'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2008).

5. Per concludere definitivamente il processo di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonei provvedimenti al fine di consentire l'utilizzo, anche con il concorso delle associazioni regionali rappresentative delle autonomie locali coinvolte dal sisma, delle risorse stanziata a livello nazionale e non ancora utilizzate. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. In ogni caso l'utilizzo delle suddette risorse avviene nel rispetto e senza ammissione di deroga delle priorità stabilite dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76) ed ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 (Semplificazione dell'azione amministrativa nei Comuni della Regione

Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981).

6. Per l'attuazione del quarto periodo del comma 4, dell'articolo 24 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la Regione Campania provvede, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, per il tramite dell'unione dei Comuni competenti per territorio, al riequilibrio ambientale correlato allo smantellamento della centrale nucleare del Garigliano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24

(Misure di contenimento della spesa pubblica regionale)

1. La Giunta regionale con regolamento ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, nell'ambito del processo di riordino degli enti infraregionali e delle società partecipate regionali nei limiti della vigente normativa di settore, disciplina i compensi degli amministratori e dei dirigenti dei predetti organismi.

2. La titolarità di uffici o di cariche di livello dirigenziale presso le società interamente partecipate o controllate dalla Regione, direttamente e indirettamente, è a tempo determinato e non può eccedere il triennio, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.

3. I commi 186, 187, 188, 189 e 190 dell'articolo 1 della legge regionale 16/2014 sono abrogati.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica regionale, l'Avvocatura regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ad assumere il patrocinio degli enti, delle agenzie e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione senza oneri economici in capo ai medesimi. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di convenzione che disciplina le relative modalità di collaborazione.

5. Alla lettera a), del comma 51 dell'articolo 1, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011) le parole “un consigliere provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “due consiglieri provinciali”.

6. L'articolo 1 della legge regionale 16/2014 è così modificato:

a) al comma 124 dopo la parola “vittime.” sono aggiunte le seguenti: “Il Presidente del Consiglio Regionale adotta avviso pubblico per la creazione di una short list per il conferimento dell'incarico di Presidente e componente dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne.”;

b) al comma 127 le parole “L'Osservatorio è eletto dal Consiglio regionale.” sono sostituite dalle seguenti: “Il Consiglio regionale con votazione separata elegge il Presidente ed i componenti dell'Osservatorio.”.

7. Ai fini dell'obbligo di rendicontazione delle somme erogate dalla Regione Campania quale contributo per lo svolgimento di attività meritevoli di sostegno regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme la Giunta regionale approva un apposito regolamento.

Art. 25

(Misure per il recupero dei crediti e la razionalizzazione della spesa)

1. Per recuperare tempestivamente crediti vantati dalla Regione Campania nei confronti delle amministrazioni pubbliche territoriali, la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria 2012) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole “posizioni giuridiche negoziali” sono aggiunte le seguenti “nonché da sentenze, decreti ingiuntivi, o altri atti amministrativi e giurisdizionali”;

b) dopo il comma 1bis dell'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

“1ter. Per i crediti vantati nei confronti degli enti locali dissestati, rientranti nella massa passiva rilevata dall'organo straordinario di liquidazione, la Regione procede ai sensi dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).;

1-quater. Per le medesime finalità del presente articolo, la Giunta regionale è altresì autorizzata a stabilire modalità di recupero dei crediti vantati, senza il gravame degli interessi e rivalutazione del debito, per i i crediti derivanti dall'attuazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Trasferimento funzioni a Regioni ed enti locali) e degli articoli 3 e 8 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 42 (Norme sulla soppressione dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali della Regione Campania ed attribuzione dei relativi servizi, beni e personale ai Comuni a norma dell'articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616).”.

2. Al comma 5 dell'articolo 1, della legge regionale 5/2013 le parole “che hanno ad oggetto attività inerenti o riconducibili all'incarico d'ufficio” sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Esercizio dell'iniziativa di referendum popolare), è aggiunto il seguente: “2 bis. In caso di elezione del nuovo Consiglio regionale sono fatti salvi, altresì, i risultati dei referendum consultivi già svolti nel biennio precedente alle elezioni del nuovo Consiglio e pubblicati ai sensi dell'articolo 34.”.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale provvede a riorganizzare i propri uffici al fine di istituire una specifica struttura di supporto all'attività legislativa dei consiglieri regionali, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.

5. Nell'ambito del programma operativo regionale FESR per la Campania, la Giunta regionale è autorizzata a negoziare con le istituzioni dell'Unione Europea l'individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare mediante procedure concertative o negoziali anche nelle società non quotate interamente partecipate dall'amministrazione regionale o dagli enti locali della Regione Campania.

6. L'articolo 13 della legge regionale 4/2003 è così modificato:

a) al comma 3 dopo le parole “di cui al comma 2” sono aggiunte le seguenti “salvo quanto dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 1”;

b) al comma 4 sostituire il periodo finale da “Nell'ipotesi” fino alle parole “alla nomina dei commissari ad acta.” con il seguente: “Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del Consorzio le convenzioni, i Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12.”.

7. Al comma 2 dell'articolo 10, della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), dopo le parole “oggetto di riordino” sono aggiunte le seguenti “in via prioritaria” e dopo le parole “servizi rimasti in capo alle Province ed” sono aggiunte le seguenti “, in via subordinata,”.

Art. 26

(Misure per il contenimento della spesa del Consiglio regionale)

1. L'articolo 20 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è abrogato. Sono fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione, di cui alla disposizione abrogata.

2. L'articolo 2 della legge regionale 1/2016 è così modificato:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nell'ambito del proprio ordinamento, nonché a individuare il numero delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni dei Gruppi consiliari, delle Commissioni, dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dell'Ufficio del rappresentante dell'Opposizione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, escluso quello dei Gruppi consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all'instaurazione del rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione del Consiglio e, per il personale tutto, i relativi oneri amministrativi e finanziari, nonché i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Ai soli fini del computo della spesa per gli uffici e gli organismi di cui al presente comma, fermo restando i limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale, il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti e società interamente controllate o partecipate dalla Regione, si considera quale dipendente dello stesso Ente, senza gravare sulla voce di spesa relativa ai contratti per il personale esterno all'Amministrazione regionale. I consiglieri eletti a partire dalla X legislatura possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo. L'Ufficio di Presidenza determina criteri e modalità per l'applicazione del sistema contributivo anche sulla base della disciplina del modello pro rata prevista per i componenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica.”;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le risorse finanziarie trasferite o assegnate ai Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2012 n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2013, n. 213) non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reinscrizione alle competenze dell'esercizio successivo. Al termine della legislatura, o in caso di eventuale scioglimento, gli avanzi sono rescritti nel bilancio della Regione a favore del fondo di cui al comma 4. A decorrere dalla X legislatura, il tetto complessivo in termini finanziari della spesa per il personale dei gruppi consiliari non può in ogni caso superare il tetto massimo fissato dalla normativa nazionale vigente in materia ed è utilizzato per il reclutamento del personale a disposizione degli stessi senza distinzioni per tipologia di chiamata o di contratti. La spesa per le assunzioni di personale con contratti di natura privatistica è subordinata, altresì, al rispetto delle norme di legge in materia ed è effettuata nei limiti previsti dalle disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica e fino alla concorrenza della spesa massima di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. La legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari) è così modificata:

a) il comma 3, dell'articolo 3, è sostituito dal seguente:

“3. Il rendiconto e la documentazione a corredo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura

dell'esercizio, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.”;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione.

3 ter. L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

3 quater. L'obbligo di restituzione di cui al comma 3 ter consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3 quinquies. Nei casi previsti ai commi 3 ter e 3 quater, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.

3 sexies. Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire.

3 septies. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese.”.

Art. 27

(Carta zero e processi di digitalizzazione)

1. Per conseguire un significativo risparmio di spesa nonché ridurre l'inquinamento ambientale, gli organi e gli uffici amministrativi della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli enti strumentali regionali adottano, ai fini delle reciproche comunicazioni, esclusivamente il servizio di posta elettronica ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. Nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e, in particolare, del Codice dell'Amministrazione digitale, è fatto divieto agli uffici del Consiglio e della Giunta e degli enti strumentali regionali di utilizzare il supporto cartaceo per la trasmissione di atti, documenti amministrativi, disegni o proposte di legge ed emendamenti.
3. Nell'ambito del processo di digitalizzazione della Regione Campania, è fatto obbligo alle strutture regionali, agli enti, alle agenzie regionali, alle società partecipate e a tutti gli organismi cui partecipa la Regione, di uniformarsi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Linee guida per l'inserimento ed il riuso di programmi informatici o parti di essi pubblicati nella Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili adottate dall'Agenzia Digitale per l'Italia ai sensi degli articoli 67, 68, 69 e 70 del decreto legislativo 82/2005.
4. Ciascun ufficio dirigenziale del Consiglio e della Giunta regionale individua, al proprio interno, il

responsabile dell'attuazione della presente norma. Ogni sei mesi i vertici delle strutture amministrative regionali trasmettono al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione circa l'attuazione del presente articolo e i risparmi di spesa conseguiti, non inferiori, in ogni caso, al 30 per cento della spesa impegnata, nel precedente anno, per i servizi di riproduzione fotostatica e di acquisto carta.

5. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio per il personale dell'Amministrazione regionale il mancato rispetto del presente articolo.

6. I risparmi conseguiti dall'attuazione del presente articolo confluiscono nel Fondo "Eduardo e Luca De Filippo per le politiche giovanili" di cui all'articolo 2, comma 4 della legge regionale 1/2016.

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2012, n. 24)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero-norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità) è così modificato:

- a) all'alinea dopo la parola "capi dipartimento" sono aggiunte le seguenti "o direttori generali";
- b) alla lettera a) dopo la parola "gli assessori" sono aggiunte le seguenti "ed i consiglieri comunali".

Art. 29

(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lidia D'alessio.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 22 dicembre 2015, con il n. 196 del registro generale, assegnata alla II Commissione consiliare permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 marzo 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

Articolo 25: "Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità."

Comma 2: "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

"2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) soppressa ;
- b) è costituita da non più di sessanta mesi;
- c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono

descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.".

Note all'articolo 3.

Comma 1 lettere a) e b).

Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11: "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015."

Articolo 20: "Compiti del SURAP."

Commi 1 e 6: "1. Il SURAP esercita i seguenti compiti:

- a) di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- b) di assistenza e consulenza alle imprese, considerando lo specifico progetto in relazione al quale l'operatore si è rivolto allo sportello con l'indicazione degli adempimenti necessari, fornendo tutte le informazioni relative alle varie fasi dell'iter procedimentale;
- c) di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti;
- d) di supporto e chiarimenti alle imprese al fine di favorire la libertà di iniziativa economica, d'impresa, d'insediamento e di esercizio;
- e) di promozione alla messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure e sistemi informatici;
- f) di assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.

6. La Giunta regionale è autorizzata a siglare con il Ministero delle attività produttive un accordo quadro per individuare gli strumenti necessari per l'esercizio, nei limiti della vigente normativa,

degli interventi sostitutivi nei confronti dei SUAP che non procedono a fornire riscontro alle richieste dei cittadini e degli imprenditori nei tempi previsti dalla vigente normativa."

Comma 3.

Legge Regionale 9 dicembre 2013, n. 20: "Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti."

Articolo 10: "Limitazioni per industrie insalubri."

Comma 1: "1. Nelle aree vaste individuate dal Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania è vietato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'insediamento di nuove industrie insalubri di prima classe così come definite dal decreto ministeriale 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati."

Note all'articolo 4.

Comma 1.

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 45: "45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato."

Articolo 117, comma 4: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato."

Comma 2, lettera c).

Legge Regionale 10 luglio 2012, n. 20: "Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania."

Articolo 4: "Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere."

Commi 4 e 5: "4. La Regione, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, anche tramite gli Enti bilaterali, stabilisce, con atto amministrativo, le modalità per il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano o di mestiere.

5. Il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano è finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani, che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo, all'esercizio delle attività artigianali. Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo da svolgersi presso le imprese abilitate. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, individua e disciplina le modalità per il riconoscimento e per il funzionamento della Bottega Scuola."

Comma 3.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".

Articolo 56: "Potestà regolamentare".

"1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

2. I regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.

3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell'entrata in vigore delle norme regolamentari."

Comma 3.

Legge 27 settembre 2007, n. 167: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).".

Note all'articolo 5.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1: "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale."

Articolo 14: "Promozione delle Associazioni di categoria."

"1. L'assessore regionale alle attività produttive, su conforme deliberazione della Giunta, entro il 31 gennaio di ogni anno può concedere sovvenzioni per la promozione e realizzazione delle loro finalità istituzionali alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che sono emanazione delle organizzazioni nazionali operanti a livello regionale o provinciale, nell'ambito del territorio della Regione Campania, di seguito denominate associazioni datoriali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 per gli esercizi finanziari grava sugli appositi capitoli di bilancio le cui entità sono determinate di anno in anno con le leggi di bilancio.

3. Le iniziative realizzabili e finanziabili sono oggetto di apposita convenzione da stipulare tra la Regione Campania e le associazioni datoriali.

4. Le sovvenzioni previste al comma 1 sono concesse alle associazioni datoriali.

5. La ripartizione delle sovvenzioni previste nel comma 1 avviene in base alla rappresentatività regionale o provinciale delle singole associazioni da dimostrare con relativo elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'accertamento dei soci paganti è dimostrata con la presentazione di ricevute di pagamento avvenuto tramite enti pubblici o privati legalmente riconosciuti.

Articolo 26: "Centri di assistenza tecnica e formazione professionale."

"1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica, di seguito denominati CAT, a fornire assistenza tecnica alle imprese commerciali. Essi sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i CAT svolgono l'attività di assistenza tecnica e di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, dei requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dallo statuto, nonché di attività

finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

3. La Giunta regionale con il piano annuale di formazione professionale, su proposta dei competenti Assessorati, approva:

- a) i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;
- b) i CAT, previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), emanazione di associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi maggiormente rappresentativi di livello nazionale operanti a livello regionale o provinciale nell'ambito del territorio della Regione Campania, attuano per conto della Regione i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare. La rappresentatività regionale o provinciale delle singole associazioni è dimostrata con le modalità previste nell'articolo 14;
- c) i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività."

Note all'articolo 6.

Comma 2.

Legge 14 gennaio 2013, n. 10: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani."

Articolo 7: "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale."

Comma 3: "3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali."

Comma 3.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)".

Articolo 1, comma 156: "156. In considerazione della necessità di accelerare l'attuazione e la spesa dei Programmi operativi regionali Campania FESR e FSE 2007-2013, approvati con Decisione (CE) C/2007/4265 dell'11 settembre 2007 e Decisione (CE) C/2007/5478 del 7 novembre 2007, cofinanziati dai fondi di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, le somme già impegnate e non spese correlate ai citati programmi operativi regionali, destinati alle azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 46 del predetto regolamento, possono essere impiegate per il finanziamento di prestazioni di lavoro straordinario o per maggiorazioni legate all'articolazione dell'orario di lavoro, per lo svolgimento di specifici incarichi o il conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, del personale impegnato nelle attività connesse all'attuazione della programmazione unitaria e dei citati programmi operativi regionali, la cui erogazione è disciplinata con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva."

Comma 4.

Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4: "Nuove norme in materia di bonifica integrale".

Articolo 27: "Presidente - Vicepresidente."

Comma 1: "1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all'articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Le elezioni svoltesi senza la presenza dei membri di diritto sono annullabili. In tal caso la Giunta regionale nelle more dell'indizione di nuove elezioni può nominare un commissario ai sensi dell'articolo 32."

Comma 5, lettere a), b), c) e d).

Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26: "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania."

Articolo 14: "Zone di addestramento cani e campi di gare."

Comma 7 bis: "7-bis. Le zone per l'addestramento cani possono essere istituite soltanto nelle località considerate compatibili nella Pianificazione faunistico venatoria regionale e provinciale."

Articolo 23: "Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie."

Commi 3 e 6: "3. Le aziende faunistico-venatorie non hanno fini di lucro ed hanno personalità giuridica privata in forma associativa, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003 e prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla fauna stanziale; le concessioni sono corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale per garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo piani di assestamento e di abbattimento disposti annualmente dal concessionario ed approvati dalla Provincia; in assenza di tale approvazione non è consentita alcuna attività faunistico-venatoria. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

6. Le aziende agriturismo-venatorie devono:

- a) essere situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;
- b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento C.E.E. 25 aprile 1988 n. 1094.

Non sono da ritenersi di scarso rilievo ambientale e faunistico le aree forestali ed a macchia mediterranea di superficie superiore a due ettari, o quelle di minori dimensioni che formano complessivamente un'area superiore al cinque per cento dell'intera superficie dell'azienda agriturismo-venatoria fatti salvi i limiti preesistenti per le aziende già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Articolo 28: "Vigilanza venatoria."

Comma 14: "14. L'amministrazione provinciale competente al rilascio del decreto di guardia particolare giurata che riscontri comportamenti in violazione dei divieti o dei compiti derivanti dalla presente legge sospende la validità del provvedimento fino alla scadenza. Il riconoscimento dell'idoneità e della qualifica di guardia venatoria volontaria decade definitivamente in seguito alla perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. Le associazioni venatorie, agricole ed ambientali organizzano, a loro carico, corsi di aggiornamento, approvati dalla competente struttura regionale per i propri iscritti. La commissione regionale prevista al comma 6 sottopone le guardie volontarie che hanno seguito tali corsi a verifica dell'idoneità ogni dieci anni mediante apposito esame."

Note all'articolo 7.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Legge Regionale 23 novembre 2013, n. 17: “Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania.”.

Articolo 2: “Competenze della Regione e delle province.”.

Comma 4, lettera d): “4. La Giunta regionale:

d) istituisce e cura l'albo regionale delle associazioni di pesca sportiva previsto nell'articolo 8;”.

Articolo 7: “Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci.”.

Commi 1 e 3 lettera g): “1. La Provincia, per i compiti previsti negli articoli 12, 15 e 25, istituisce la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci e per l'incremento della fauna delle acque interne, di seguito denominata commissione provinciale, con il compito di formulare proposte e pareri sulla materia oggetto della presente legge, di redigere i piani ittici provinciali, di regolamentare la pesca nella provincia di competenza, come indicato nell'articolo 12 e di realizzare e programmare i ripopolamenti ittici.

3. La commissione provinciale ha sede presso l'amministrazione provinciale ed è composta da:

g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di pesca sportiva maggiormente rappresentative a livello nazionale, operanti nella provincia da almeno dieci anni;”.

Articolo 8: “Albo regionale delle associazioni di pesca sportiva e di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico.”.

Commi 1 e 3: “1. È istituito l'albo delle associazioni di pesca sportiva e di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico della Regione, di seguito denominato albo. 3. Possono essere iscritte all'albo le sezioni regionali delle associazioni piscatorie di livello nazionale operanti sul territorio regionale e le associazioni ad esse affiliate da almeno quindici anni, in possesso dei requisiti definiti nel regolamento previsto nell'articolo 2, comma 3, lettera c).

Articolo 9: “Carta ittica provinciale delle acque interne.”.

Comma 3, lettera g): “3. La carta ittica provinciale contiene:

g) l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione d'incubatoi di vallata;”.

Articolo 14: “Gestione delegata di attività inerenti la pesca nelle acque interne e il riequilibrio faunistico-ambientale. Concessioni di piscicoltura.”.

Commi 1 e 5: “1. La concessione di piscicoltura che ha ad oggetto l'affidamento e la gestione di ambiti fluviali, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 14 gennaio 1949(Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), può essere assegnata anche alle associazioni ittiche operanti nella regione ed iscritte all'albo, a seguito di specifica e articolata richiesta.

5. L'associazione concessionaria, nel tratto del corso d'acqua interessato dalla concessione, è abilitata ad eseguire:

- a) la divulgazione ed il rispetto delle norme di comportamento da parte dei pescatori quali utilizzatori del tratto di fiume interessato dall'iniziativa;
- b) la predisposizione e la diffusione fra i pescatori di materiale informativo inerente le caratteristiche biogenetiche del corso d'acqua interessato;
- c) la partecipazione, secondo modalità opportunamente concordate, a specifiche iniziative predisposte dai comuni per la raccolta straordinaria di rifiuti lungo gli argini del corso d'acqua interessato;
- d) la gestione d'incubatoi di valle o di altri impianti finalizzati alla ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono da ripopolamento;
- e) la consegna, il ritiro e l'esame dei tesserini segna catture, predisposti dall'associazione stessa e compilati dai pescatori. I tesserini rappresentano un documento di autorizzazione alla pesca

nelle acque in concessione, per i quali può essere previsto un contributo da parte dell'utente, non superiore al 60 per cento dell'importo della tassa prevista per la licenza di tipo B, finalizzato alle attività di incremento della pescosità."

Articolo 26: "Attività agonistiche."

Comma 4: "4. Nelle acque pregiate sottoposte a regime di salvaguardia, previste nell'articolo 24, prevalentemente popolate da salmonidi, sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato e il ricorso a tecniche di pesca a ridotto impatto, fermo restando il divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli interventi di ripopolamento periodici e programmati ed effettuati, con salmonidi, in occasione delle competizioni di pesca alla trota, per le quali è consentito trattenere il pescato."

Articolo 30: "Finanziamenti."

Comma 3, lettera b): "3. La ripartizione delle somme rispetta i seguenti parametri:

b) il 20 per cento alle associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale maggiormente riconosciute a carattere nazionale per svolgere attività promozionale a difesa del territorio e dell'ecosistema acquatico e per svolgere il servizio di vigilanza ittica volontaria con proprie guardie giurate;"

Note all'articolo 8.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l).

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19: "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa."

Articolo 3: "Casi di esclusione."

Comma 1, lettera d): "1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:

d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali secondo le disposizioni dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;"

Articolo 4: "Interventi straordinari di ampliamento."

Comma 2, lettera g): "2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

g) su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge."

Articolo 5: "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione."

Comma 2, lettera c): "2. L'aumento di cui al comma 1 è consentito:

c) nel caso di edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;"

Articolo 6 bis: "Interventi edilizi in zona agricola."

Commi 1 e 4: "1. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola, compreso strutture agrituristiche, che non determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo.

4. L'applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell'ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del

medesimo richiedente già alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile."

Articolo 7: "Riqualificazione aree urbane degradate."

Commi 5 e 8 bis: "5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purchè nel rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane, attività commerciali di piccola e media distribuzione di vendita. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8-bis. È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purchè ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della presente legge nonché la consistenza e l'autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge."

Articolo 7 bis: "Recupero dei complessi produttivi dismessi."

Commi 1 e 2, lettere c) e d): "1. Ai Comuni è conferita la facoltà di autorizzare, con rilascio dei relativi permessi a costruire, interventi finalizzati al recupero ed al riutilizzo di complessi industriali e produttivi dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, sempre con destinazione ad attività produttive, in applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Sono, quindi, autorizzabili da parte dei competenti uffici municipali, fermo restando il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, tenuto conto della programmazione urbanistica locale, anche allo scopo di migliorare le potenzialità funzionali delle nuove strutture produttive, in particolare, progetti che prevedono:

- c) eventuali modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari, e comunque, rientranti nell'ambito delle attività produttive;
- d) eventuali modifiche progettualmente proposte allo scopo di migliorare le condizioni per l'armonizzazione architettonica e funzionale del nuovo complesso produttivo da realizzare, mediante ristrutturazione, con abbattimento e ricostruzione, delle volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento."

Articolo 8: "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio."

Comma 2: "2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e alla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del

programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).

Articolo 12: “Norma finale e transitoria.”

Comma 4 bis: “4-bis. Possono essere autorizzati gli interventi già realizzati alla data in vigore delle presenti norme e ad esse conformi.”

Note all'articolo 9.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 24: “Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari.”

Articolo 4: “Piani di vendita.”

Commi 4 e 5 lettera a): “4. La Giunta regionale approva i piani di vendita, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli stessi, sentito l'osservatorio regionale sulla casa di cui alla legge regionale n. 18/1997, articolo 25. Se, trascorso tale termine, la Giunta regionale non ha approvato i piani o non ha formulato osservazioni, gli enti proprietari procedono all'alienazione in favore dei soggetti aventi diritto a norma della presente legge.

5. I termini previsti per l'alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 sono ridotti a cinque anni anche per i contratti già posti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi:

- a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell'ubicazione dell'alloggio per cambio attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale che sia ampiamente disagiata il rientro giornaliero nell'abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento con mezzi di trasporto pubblici;”

Comma 2, lettere a), b) e c).

Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 18: “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica.”

Articolo 15: “Osservatorio regionale.”

Commi 1, lettere c) e f) e 2: “1. È istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla casa, così composto:

- c) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
- f) un dirigente del settore Edilizia pubblica abitativa della Giunta regionale.

2. L'Osservatorio regionale compie studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'Edilizia residenziale. Formula alla Giunta regionale proposte inerenti il comparto dell'Edilizia residenziale.

Valuta i dati, le proposte, le relazioni formulate dai Comuni interessati.”

Commi 3, lettera c) e 4.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)”

Articolo 1, commi 153 e 153 bis: “153. In attesa dell'adozione di una disciplina organica sul contenimento dell'uso del suolo in attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la concessione di nuovi contributi o agevolazioni in favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania è consentita solo per interventi di recupero edilizio e non per quelli di nuova

edificazione. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione degli interventi di nuova edificazione ammessi a contributo in esecuzione di bandi già pubblicati per i quali i lavori non sono iniziati nei termini previsti, o non sono proseguiti per impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al soggetto attuatore, oppure per i quali comunque sussistono motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione al contributo, la Giunta regionale adotta la definitiva pronuncia di decadenza e le relative risorse sono destinate ad incremento del fondo regionale per l'edilizia pubblica.

153 bis. Ai procedimenti, avviati ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 26 marzo 2008, n. 31941 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) ed ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, n. 40251 (Piano nazionale di edilizia abitativa) finalizzati a finanziare attività di nuova edificazione, non si applica la disciplina di cui al comma 153 a condizione che gli stessi siano stati avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5/2013, e si concludano, con la sottoscrizione delle convenzioni tra i soggetti attuatori e la Regione, nel termine inderogabile di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorso tale termine i procedimenti non conclusi con la sottoscrizione della suddetta convenzione sono archiviati in via definitiva.”.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia."

Articolo 18: "Convenzione-tipo."

“1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

- a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.

3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.”.

Comma 5.

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16: "Norme sul governo del territorio."

Articolo 26: "Piani urbanistici attuativi."

Comma 3, lettera e): "3. L'approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc. A tal fine non

costituiscono varianti al Puc:

- e) la diversa dislocazione, nel perimetro del Pua, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi."

Regolamento Regionale 4 agosto 2011, n. 5: "Norme sul governo del territorio."

Articolo 6: "Adeguamento dei piani."

Comma 2: "2. Gli adeguamenti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta dell'amministrazione precedente."

Note all'articolo 10.

Comma 1.

Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35: "Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana."

Articolo 7: "Obblighi per tutte le Amministrazioni ed Enti diversi dalla Regione e dai Comuni."

"A parte i Comuni, per i quali le prescrizioni ricadono nel successivo titolo III, tutti gli Enti (sia centrali che periferici), le Pubbliche amministrazioni (statali, parastatali, provinciali ecc.), le Aziende pubbliche e a partecipazione pubblica sono obbligate, per i programmi e/o progetti di loro competenza (già predisposti e da predisporre), a richiedere al Presidente della Giunta regionale il parere di conformità al Piano urbanistico territoriale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 81 del D.P.R. n. 616 del 1977.

I pareri su progetti che comportino varianti al Piano urbanistico territoriale sono espressi dal Consiglio regionale.

Fino all'approvazione del piano paesaggistico regionale previsto dal decreto legislativo 42/2004, se i PUC adottati sono conformi agli strumenti urbanistici sovra comunali approvati dalla Regione e comportano deroghe al PUT, gli stessi PUC sono approvati con delibera del Consiglio regionale."

Comma 2.

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 già citata nella nota al comma 5 dell'articolo 9.

Articolo 26: "Piani urbanistici attuativi."

Comma 3: "3. L'approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc. A tal fine non costituiscono varianti al Puc:

- a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
- b) la precisazione dei tracciati viari;
- c) le modificazioni del perimetro del Pua rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
- d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);
- e) la diversa dislocazione, nel perimetro del Pua, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi.
- f) gli interventi in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 19/2009."

Comma 3, lettere a), b) e c).

Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 13: "Piano territoriale regionale."

Articolo 4: "Attività di copianificazione."

Comma 2, lettera c): “2. La Regione, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dei processi di sviluppo, trasformazione e governo del territorio, attua la cooperazione istituzionale di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 4, anche attraverso le attività di copianificazione, finalizzata all'attuazione delle strategie di scala regionale, di seguito riportate:

c) definizione delle intese tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica anche al fine della promozione della cooperazione tra gli enti locali di cui alla legge regionale n. 16/2004;”.

Articolo 5: “Conferenza permanente di pianificazione.”.

Commi 5, 6 e 7: “5. La proposta di cui al comma 4, elaborata dal soggetto proponente con il concorso delle attività dei laboratori di pianificazione, è accompagnata da un documento operativo di riferimento contenente:

a) un preliminare di piano, composto da una relazione e da idonea cartografia, esplicativo delle strategie, delle azioni e delle principali scelte operate dal soggetto proponente;

b) una relazione esplicativa dei rapporti intercorrenti tra il preliminare di piano e le strategie definite nei livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata;

c) uno studio degli effetti prodotti e delle azioni di riequilibrio adottate dal preliminare di piano sul contesto urbanistico e sul sistema ambientale di riferimento, redatto anche in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

6. L'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al comma 4, ai fini delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, e il supporto alla Conferenza sono di competenza del Settore 05 - Area generale di coordinamento 16 della Giunta regionale, competente per la pianificazione territoriale e paesaggistica.

7. La Conferenza si esprime mediante intesa tra la Regione e la Provincia o le Province proponenti. In caso di proposta avanzata dalla Regione, l'intesa è acquisita con la Provincia o le Province direttamente interessate.”.

Note all'articolo 11.

Comma 1.

Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10: “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni.”.

Articolo 10: “Interventi sostitutivi della Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.”.

Commi 1 e 11: “1. I segretari comunali e i responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, ognuno per le proprie competenze, trasmettono mensilmente al Presidente della Giunta regionale l'elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla demolizione, degli accertamenti di inottemperanza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni nel possesso, delle ordinanze di demolizione, adottate anche a seguito di provvedimenti di rigetto delle istanze di condono, nonché di tutti gli atti ed accertamenti eseguiti dal comune ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001. L'elenco è corredato della relativa documentazione comprensiva dei rapporti redatti dagli organi di polizia giudiziaria, dei ricorsi giurisdizionali pendenti, dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria e delle relazioni di notificazione degli atti e provvedimenti suindicati.

11. Le spese ed i compensi spettanti al commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. In caso di intervento sostitutivo il commissario ad acta, completate le procedure previste dal D.P.R. n. 380/2001, trasmette tutti gli atti alla procura della Repubblica ed alla procura generale presso la corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Campania - per gli accertamenti di

competenza.”.

Note all'articolo 13.

Comma 7.

Legge 14 gennaio 2013, n. 10 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 6: “Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.”.

"1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

- a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
- b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
- c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
- d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
- e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
- f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
- g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

- a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
- b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previa intesa con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.”.

Comma 11.

Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 10.

Articolo 7: "Elaborati del Piano."

"Gli elaborati costituenti il Piano urbanistico territoriale sono:

- Parte I: Premessa - Inquadramento territoriale - Finalizzazione del Piano - Definizione del Piano - Formazione e attuazione del Piano - Relazione e allegati
- Parte II: Geomorfologia e difesa del suolo - Relazione e allegati
- Parte III: Patrimonio storico, artistico, ambientale - Relazione e allegati
- Parte IV: Popolazione - Attività economiche - Patrimonio edilizio - Relazione e allegati
- Parte V: Assetto del sistema delle comunicazioni - Relazione e allegati
- Parte VI: Assetto territoriale Relazione e allegati."

Note all'articolo 14.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15: "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano."

Articolo 2: "Definizioni."

Comma 1, lettera h): "1. Ai fini della presente legge si intendono per:

h) Tariffa: il corrispettivo del servizio idrico integrato predisposta secondo quanto previsto dal metodo tariffario definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) e composta dalla somma delle seguenti componenti:

- 1) Tariffa d'ambito: la tariffa di base, predisposta dall'Ente Idrico Campano al fine della redazione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006 quale componente della tariffa perequata a livello regionale, da applicare all'utenza previa eventuale integrazione dell'Ambito distrettuale, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito, così come integrate dal Piano d'ambito distrettuale;
- 2) Tariffa di distretto: la tariffa conseguente al Piano economico finanziario di distretto come corrispettivo del servizio idrico integrato che è composta dalla tariffa base oltre le eventuali integrazioni necessarie in ambito distrettuale in applicazione dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152/2006;"

Articolo 3: "Funzioni della Regione."

Comma 1, lettera l): "1. La Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali:

- l) promuove istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente garantendo, tra l'altro, l'erogazione giornaliera di 50 litri per persona, quale quantitativo minimo vitale per l'alimentazione e l'igiene umana, nonché meccanismi premiali per l'oculato uso della risorsa idrica;"

Articolo 10: "Comitato esecutivo e Presidente."

Comma 2, lettera g): "2. Il Comitato esecutivo provvede:

- g) alla predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore generale ed in coerenza con gli indirizzi espressi dall'AEEGSI della tariffa di base del Servizio idrico Integrato (SII); "

Articolo 20: "Tutela degli utenti e partecipazione."

Comma 4-bis: "4-bis. Al fine di tutelare l'utente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato concede agli utenti morosi, che ne facciano formale e regolare richiesta, la rateizzazione delle somme dovute in un numero di rate compatibili con la capacità economica dell'utente moroso e comunque non inferiore a trentasei rate. Il tasso di interesse da applicare alle dilazioni non può superare il tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della concessione della dilazione. Gli

utenti morosi, sottoposti a sospensione del servizio idrico, per avere nuovamente il servizio devono corrispondere almeno il 5 per cento dell'importo complessivo dovuto. Il soggetto gestore non può procedere al distacco dell'utenza nei confronti dei nuclei familiari con un reddito complessivo inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'indice della situazione economica equivalente (ISEE) se non dopo aver esperito ogni utile tentativo di conciliazione.”.

Articolo 21: “Disposizioni transitorie.”.

Comma 7: “7. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti impianti di depurazione comprensoriali individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.”.

Articolo 23: “Personale addetto al Ciclo Integrato delle Acque.”.

Comma 2: “2. Negli ambiti distrettuali dove insistono gestioni assentite in conformità alla normativa pro tempore vigente, le infrastrutture e gli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora presi in carico dal soggetto gestore, sono trasferiti allo stesso gestore sulla base dell'attività ricognitiva della Giunta regionale sullo stato di consistenza delle singole opere e del personale addetto.”.

Articolo 25: “Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione.”.

Comma 3: “3. Le concessioni in essere alla data del 30 aprile 2015 permangono efficaci limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale, sia per le imprese termali che per quelle d'imbottigliamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l'utilizzo ottimale della risorsa idrotermale ed idromineraie.”.

Note all'articolo 15.

Comma 1, lettera c).

Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”.

Articolo 134: “Beni paesaggistici.”.

“1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.”.

Comma 2.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”.

Articolo 4: “Principi generali.”.

Comma 3: “3. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima

area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.”.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale.”.

Articolo 5: “Definizioni.”.

Comma 1, lettera c): “1. Ai fini del presente decreto si intende per:

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;”.

Comma 4.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota al comma 2, lettera c) dell'articolo 9.

Articolo 30: “Lottizzazione abusiva.”.

“1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non

è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

6. Abrogato

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù."

Note all'articolo 16.

Comma 3.

Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive."

Articolo 32: "Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto."

"1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto,";

b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", è inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."

Comma 5, lettere a) e b).

Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18: "Organizzazione del sistema turistico in Campania."

Articolo 6: "Tavolo istituzionale per le politiche turistiche."

Comma 3: "3. Il tavolo istituzionale per le politiche turistiche è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dagli Assessori regionali delegati nelle materie della cultura, dei rapporti con gli enti locali, dei trasporti, dell'ambiente e dell'agricoltura, dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di turismo o suo delegato, da un rappresentante per ciascun PTL, da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativa a livello nazionale, dal Presidente regionale dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (Unpli) e dal Presidente regionale dell'Associazione nazionale Comuni Italiani (Anci)."

Articolo 23: "Associazioni Pro loco."

Comma 2: "2. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano."

Note all'articolo 17.

Comma 2.

Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400: "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime."

Articolo 6, comma 3: "3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi."

Comma 7.

Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 3.

Articolo 14: "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e segnalazione di inizio attività (SIA)."

Comma 1: "1. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 2, ferme restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle leggi statali, le parole "autorizzazione", "licenza", "concessione non costitutiva", "permesso" o "nulla osta", comunque denominati, ovunque ricorrono nelle leggi regionali con riferimento all'esercizio di attività economiche o d'impresa, sono sostituite, nel rispetto dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, dalle seguenti "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".

Note all'articolo 19.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale. 28 marzo 2002, n. 3: "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania."

Articolo 39: "Servizi di trasporto pubblico autorizzati."

Comma 3: “3. Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la durata; le modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto dei suddetti principi e per una durata di un anno.”.

Articolo 43: “Contributi per gli investimenti.”.

Comma 2: “2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono: gli Enti locali, le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale, eventuali altri soggetti pubblici e privati”.

Commi 2 e 3.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: “Nuovo codice della strada.”.

Articolo 9: “Contributi per gli investimenti.”.

“1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti

all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

6-quater Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 679, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 848 ad euro 3.393, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8-bis Abrogato.

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 169 ad euro

679, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.".

Articolo 10: "Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità."

Comma 6: "6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

- a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;
- b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;
- b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

Articolo 22: "Accessi e diramazioni."

"1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, nè le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 679. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169."

Articolo 23: "Pubblicità sulle strade e sui veicoli."

"1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Abrogato

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la

pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.

8. È vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.695.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.388 ad euro 13.876 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.734 ad euro 18.935; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari

delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

13-quinquies. Abrogato."

Articolo 24: "Pertinenze delle strade."

"1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.

3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.

4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.

6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 euro 3.393.

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.695.

8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

Articolo 25: “Attraversamenti ed uso della sede stradale.”

“1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 ad euro 3.393.

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.695.

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 104: “Sagome e masse limite delle macchine agricole.”

Comma 8: “8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.”

Articolo 114: “Circolazione su strada delle macchine operatrici.”

Comma 3: “3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.”

Comma 6.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 6.

Articolo 1, comma 90 bis: “90-bis. Le province e i comuni capoluogo, in sintonia con i compiti di coordinamento dei Comuni di indirizzo e di monitoraggio di cui al comma 90, proseguono nella gestione dei contratti di servizio fino al subentro di nuovi soggetti affidatari e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.”

Comma 7.

Legge Regionale 18 gennaio 2016, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.”

Articolo 5: “Misure in materia di trasporto pubblico essenziale e infrastrutture stradali.”.

Comma 9: “9. Al fine di sostenere le diverse forme del trasporto pubblico dei territori campani, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, da destinarsi alla gestione e ammodernamento delle funicolari di Monte Faito e Montevergine. Agli oneri derivanti all'attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.”.

Comma 8.

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.”.

Articolo 1, comma 115 sexies: “115 sexies. Nell'ambito del processo di risanamento del settore del trasporto pubblico locale su gomma, per ottimizzare il servizio di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare alla società AIR s.p.a., interamente partecipata e ad altre società pubbliche, il servizio di trasporto pubblico su gomma esercitato da EAV s.r.l., assicurando la continuità e stabilità del servizio come attualmente affidato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e nei limiti della durata ivi stabilita, nonché utilizzando il personale attualmente impiegato nello svolgimento del predetto servizio.”.

Comma 9.

Legge Regionale 1 agosto 2011, n. 13: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.”.

Articolo 5: “Requisiti per ottenere l'autorizzazione.”.

Comma 1, lettera d): “1. Per ottenere l'autorizzazione comunale a svolgere il servizio di trasporto scolastico è presentata domanda al comune, come da fac-simile contenuto nel bando, dalla quale deve emergere la presenza dei seguenti requisiti:

- d) dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi o noleggio con conducente su tutto il territorio nazionale e di non aver trasferito alcun tipo di licenza taxi o noleggio con conducente negli ultimi cinque anni.”.

Note all'articolo 20.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11: “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 ”.

Articolo 19: “Gli ambiti territoriali.”.

Comma 3: “3. Ogni variazione dei distretti sanitari che comporta la rideterminazione degli ambiti territoriali è assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli assessorati alle politiche sociali, agli enti locali e alla sanità.”.

Articolo 42: “Fondo sociale per la non autosufficienza.”.

Comma 8: “8. Il Fondo è alimentato dalle risorse finanziarie di seguito elencate:

- a) stanziamenti regionali per le persone non autosufficienti;
- b) assegnazioni dello Stato finalizzate alle prestazioni per i non autosufficienti;

- c) contributi degli enti locali;
- d) eventuali ulteriori entrate provenienti da fondi europei;
- e) eventuali ulteriori risorse comunque disposte da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni."

Note all'articolo 21.

Comma 1, lettera b).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

Articolo 99: "Notifica preliminare."

"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza."

Note all'articolo 22.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).

Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32: "Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale."

Articolo 10: "I distretti sanitari."

Comma 7: "7. L'incarico di dirigente del distretto è conferito dal direttore generale, di cui al successivo art. 18, con le procedure previste dal comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, ad un dirigente medico in possesso dell'idoneità nazionale di cui all'art. 17 del predetto decreto."

Articolo 18-bis: "Direttore generale."

Commi 1 lettera a), 5 e 6: "1. All'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo i criteri delineati nel comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, una commissione composta da:

- a) un dirigente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

5. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la Regione, salva la possibilità del rinnovo per una sola volta del Direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti dal presente comma, emette un avviso pubblico, pubblicato anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n.

502/1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni.

6. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale nomina il direttore generale all'interno di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi, formata dalla commissione di cui al comma 8, a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno partecipato all'avviso di cui al comma 5. Della predetta rosa di candidati entra a far parte di diritto, ai sensi del comma 5, il Direttore generale uscente per il quale sia stata espressa idonea valutazione positiva in ordine al raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati all'atto della nomina come previsto nell'articolo 3-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992, nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari."

Articolo 19-bis: "Collegio di direzione."

Comma 6: "6. Il Collegio di direzione delle A.O.U. è composto da:

- a) il dirigente responsabile dell'Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;
- b) il responsabile dell'Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
- c) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
- d) i direttori di presidio ospedaliero, qualora l'AOU non sia costituita da un unico presidio;
- e) i direttori dei Dipartimenti ad attività integrata;
- f) i direttori dei dipartimenti assistenziali di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419)."

Articolo 22-ter: "Nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo."

Comma 1: "1. I direttori amministrativi e sanitari sono nominati dal direttore generale, con provvedimento motivato, fra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 22-bis."

Articolo 36-bis: "Conferimento dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura complessa di aziende sanitarie ed ospedaliere."

Comma 3: "3. La commissione è costituita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), che ne disciplina la composizione e le modalità di nomina."

Comma 2 lettere a) e b).

Legge Regionale 23 dicembre 2015, n. 20: "Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale). "

Articolo 1: "Istituzione Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario."

Comma 6: "6. In particolare l'Ufficio provvede, tra l'altro, ad accertamenti in ordine ai seguenti aspetti:

- a) regolare funzionamento delle strutture pubbliche e private, ospedaliere e ambulatoriali, con particolare riguardo alla completa e proficua utilizzazione dei mezzi impiegati e del personale ad essi addetto;
- b) verifica degli ambienti ospedalieri e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati ai cittadini;
- c) regolare svolgimento ed esecuzione degli appalti;
- d) controllo sulla appropriatezza delle prestazioni e dei servizi resi, sui ricoveri e sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- e) controllo analitico delle cartelle cliniche, della documentazione sottostante e delle corrispondenti schede di dimissioni ospedaliere;
- f) corretta attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- g) verifica della permanenza dei requisiti di cui alla normativa vigente in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali, da esercitare sui soggetti privati che erogano prestazioni per il servizio sanitario regionale;
- h) corretto ricorso alle strutture private accreditate sia per i ricoveri che per le prestazioni specialistiche ed indagini strumentali e di laboratorio;
- i) corretto uso del farmaco;
- l) ogni altro aspetto delle attività delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere che presenti elementi di scostamento dalle vigenti disposizioni in materia, da attivare sulla base del Piano Annuale della attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria previsto dall'articolo 2."

Articolo 4: "Suppressione dell'Agenzia regionale sanitaria."

Comma 1: "1. L'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) di cui all'articolo 1, comma 244 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011) è soppressa e le relative funzioni sono svolte dalle competenti strutture amministrative della Regione Campania. Per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario, le predette funzioni sono esercitate nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta. "

Comma 4, lettera a) e b).

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 già citata nella nota al comma 8 dell'articolo 19.

Articolo 1, commi 151 e 206, lettera c): "151. Alle strutture sanitarie destinate a erogare prestazioni ai pazienti in stati vegetativi permanenti e in stati di minima coscienza (SUAP) che sono state autorizzate all'esercizio per tali attività e sono in possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al decreto del Commissario ad acta del 25 giugno 2012, n. 70, si applica la disciplina derogatoria prevista dall'articolo 1, comma 237- octodecies, della [legge regionale 15 marzo 2011, n. 4](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011). Con successivo provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania sono disciplinate le procedure per l'accreditamento istituzionale e le modalità di presentazione delle relative istanze.

206. La Regione Campania, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della [legge 3 marzo 2009, n. 18](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), in osservanza al principio dell'universalità del diritto di accesso e di uguaglianza di trattamento sull'intero territorio regionale in considerazione della specificità dei bisogni della persona in situazione di disagio e di fragilità, promuove condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, garantendo l'esercizio del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali di cui alla legislazione vigente e l'adozione di un percorso diagnostico terapeutico personalizzato (PDTA) che prevede:

- c) adozione del metodo Analisi Comportamentale Applicata (ABA) come metodologia a cui ispirare tutti gli interventi, nel rispetto delle linee guida di neuropsichiatria infantile.
- Detta disposizione è attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la

prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta".

Note all'articolo 23.

Comma 1, 3 e 4 lettere a), b) e c).

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 4.

Articolo 56 già citato nella nota al comma 3 dell'articolo 4.

Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 8: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004 ”.

Articolo 5, comma 5: “5. Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della Regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/1999 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze n. 2994/1999 e n. 2789/1998 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita. L'agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore all'ambiente, tra soggetti aventi una particolare qualificata esperienza nel settore della difesa idrogeologica, con il compito, altresì, di predisporre quanto necessario per il prosieguo dell'attività ordinaria. Per la gestione della fase transitoria è assegnato all'agenzia il fondo di euro 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.1.1.”.

Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”.

Articolo 11: “Proroga di termini relativi a interventi emergenziali.”.

Comma 3: “3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.”.

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008.”.

Articolo 33: “Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative.”.

Commi 1 e 2: “1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004).

2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque.”

Comma 5.

Legge 23 gennaio 1992, n. 32: "Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76".

Articolo 2: "Riparto dei fondi."

"1. Al fine di accertare l'entità delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 , il Presidente del Consiglio dei Ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al quale è affidato il compito di effettuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalità con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalità della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni. Il comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128 , come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349; proporrà criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulerà indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata.

2. Sulla base degli accertamenti effettuati dal comitato di cui al comma 1, il Governo propone al Parlamento una ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento e delle categorie degli aventi diritto in modo correlato all'evento sismico. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto, formulano al CIPE la proposta di riparto per gli anni 1992, 1993 e 1994.

3. I Ministri di cui al comma 2 formulano proposte di riparto distinte per ogni singola regione.

4. In sede di riparto degli stanziamenti disponibili, il CIPE riserva:

- a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri di cui all'articolo 3;
- b) il 10 per cento degli importi stanziati alle Amministrazioni dello Stato per gli interventi nelle aree delle regioni Campania e Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici;
- c) il 10 per cento degli importi stanziati per le finalità di cui agli articoli 27 e 39 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 , da attivare con nuove norme.

5. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato regionale alle opere pubbliche, già prorogata al 31 dicembre 1991 dall'articolo 2, L. 20 maggio 1991, n. 158 , è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1994."

Comma 6.

Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività."

Articolo: "Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari "

Comma 4: "4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla

esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al presente comma che insistono sul sito già interessato dall'impianto non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico."

Note all'articolo 24.

Comma 1.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 4.

Articolo 56 già citato nella nota al comma 3 dell'articolo 4.

Comma 3.

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 già citata nella nota al comma 8 dell'articolo 19.

Articolo 1, commi 186, 187, 188, 189 e 190: "186. Per i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Campania si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

187. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al personale non dirigente della Regione Campania cui sono conferiti incarichi di amministratore unico, amministratore delegato o liquidatore delle società di cui al comma 186, si riconosce per la durata dell'incarico un'indennità integrativa pari al trattamento fondamentale della dirigenza oltre alla retribuzione di posizione percepita da un dirigente di U.O.D., da riversare nella misura del 40 per cento al fondo di competenza.

188. La retribuzione di cui al comma 187 è anticipata dall'amministrazione di appartenenza del dipendente e rimborsata interamente alla stessa dalla Società.

189. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 187 e 188 si applicano retroattivamente anche agli incarichi conferiti nell'anno solare antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

190. In conseguenza delle procedure di riordino delle società partecipate regionali in corso e al fine di assicurare la piena efficacia della gestione, la Giunta regionale determina annualmente, a partire dall'esercizio finanziario in corso, l'ammontare dei compensi degli amministratori delle società predette, tenendo conto dei criteri, formulati con propria delibera, improntati alle dimensioni e alla complessità dell'attività e alla struttura organizzativa delle stesse."

Comma 4.

Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35: “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.”.

Articolo 11: "Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione".

Comma 8-bis: “8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime.”.

Comma 5.

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)".

Articolo 1, comma 51, lettera a): "51. Il CAL è composto da quaranta membri. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo. Sono componenti elettivi:

- a) un consigliere provinciale;"

Comma 6, lettere a) e b).

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 già citata nella nota al comma 8 dell'articolo 19.

Articolo 1, commi 124 e 127: “124. È istituito presso il Consiglio regionale della Campania l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio, al fine di prevenire la violenza di genere e proteggere le vittime.

127. L'Osservatorio è eletto dal Consiglio regionale. Può essere eletto chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ai sessantacinque anni;
- b) laurea almeno triennale.".

Note all'articolo 25.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 : "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012). "

Articolo 1: “Disposizioni in materia di regolazione debiti e crediti con gli enti locali”.

“1. In considerazione della particolare situazione finanziaria degli enti territoriali campani, al fine di agevolare i pagamenti delle amministrazioni locali di somme dovute alla Regione in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti posizioni giuridiche negoziali, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire, con proprio atto, modalità di rateizzazione dei crediti vantati, anche non onerose, che tengano conto della ragione del credito, della data di scadenza dello stesso, della presenza di eventuali contenziosi, nonché delle situazioni di particolare difficoltà finanziaria che caratterizzano i singoli enti interessati. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a riconoscere progressive facilitazioni per incentivare l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte degli enti debitori purché i rispettivi crediti siano realizzati in misura non inferiore ai tre quarti del relativo valore.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'esecuzione delle convenzioni con i gestori del Servizio idrico integrato (SII).

2. La Giunta regionale individua i casi in cui è possibile prevedere intese con gli enti locali creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci debiti.

3. I debiti degli enti regionali di diritto pubblico e di quelli strumentali partecipati al 100 per cento dalla Regione Campania relativi al mancato pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono compensati con i crediti vantati nei confronti della Regione a seguito della entrata in vigore della presente legge.”.

Comma 2.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 6.

Articolo 1, comma 5: “5. La partecipazione dei dipendenti della Giunta regionale o comunque in servizio presso gli uffici regionali a commissioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro che hanno ad oggetto attività inerenti o riconducibili all'incarico d'ufficio è sempre svolta a titolo gratuito, salvi i casi previsti in esecuzione di leggi statali o di contratti di lavoro. Le disposizioni del presente comma, limitatamente al personale non dirigenziale, non si applicano alle attività tecnico-amministrative connesse alle competenze regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, tutela dell'aria, riduzione delle emissioni in atmosfera e autorizzazioni sismiche per le quali i proponenti versano i correlati oneri determinati sulla scorta della pertinente normativa nazionale e regionale.”.

Comma 3.

Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25: “Referendum popolare”.

Articolo 9, comma 2: “Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale restano sospese tutte le procedure in corso riguardanti i referendum; esse vengono riprese dopo il semestre successivo alla elezione del nuovo Consiglio regionale.”.

Comma 6.

Legge Regionale 25 febbraio 2003, n. 4 già citata nella nota al comma 4 dell'articolo 6.

Articolo 13: “Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi”.

Commi 3 e 4: “3. Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura .

4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 o sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge n. 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione . Nell'ipotesi in cui i comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad acta.”.

Comma 7.

Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14: “Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

Articolo 10: “Disposizioni finanziarie.”

Comma 2: “2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, alle spese connesse all'esercizio delle attività e dei servizi rimasti in capo alle Province ed alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle attività e dei servizi riallocati presso la Regione ai sensi dell'articolo 9, si provvede mediante l'istituzione del “Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio” nell'ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 03 “Altri Fondi” Titolo 1. Alla dotazione del “Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio” si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 01 “Fondi di Riserva” Titolo 1 per euro 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale.”.

Note all'articolo 26.

Comma 1.

Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.”.

Articolo 20: “Contributo una tantum in caso di decesso.”.

“1. In caso di morte del consigliere regionale in carica è corrisposto alle persone eredi - così come indicate al successivo articolo 21 - un contributo il cui ammontare è determinato sulla base di tre mensilità dell'indennità consiliare di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 della presente legge.”.

Comma 2 lettere a) e b).

Legge Regionale 18 gennaio 2016, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.”.

Articolo 2: “Misure per la razionalizzazione degli organismi regionali.”.

Commi 5 e 6: “5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nell'ambito del proprio ordinamento, nonché a individuare il numero minimo delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari, delle Commissioni, dell'ufficio del Presidente del Consiglio e dell'ufficio del Capo dell'Opposizione, anche mediante il comando o il distacco di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o loro partecipate con quote maggioritarie, degli enti strumentali e delle società interamente partecipate dalla Regione Campania. Le risorse finanziarie destinate al Consiglio Regionale per le spese del personale dei gruppi consiliari non possono in ogni caso superare il tetto massimo fissato dalla Conferenza Stato Regioni e dalla normativa nazionale vigente in materia. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, escluso quello dei Gruppi consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all'instaurazione del rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione del Consiglio e per il personale tutto dei relativi oneri amministrativi e finanziari, nonché dei conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Gli uffici amministrativi del Consiglio regionale individuano, agli esiti di procedura di evidenza pubblica, una primaria impresa assicuratrice cui rimettere, previa convenzione, la corresponsione su base volontaria di trattamenti integrativi previdenziali per i consiglieri regionali con pagamento dei singoli ratei a carico dei medesimi mediante corrispondente decurtazione dell'indennità di carica loro dovuta ai sensi della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania) anche sulla base del modello contributivo prorata previsto alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica.”.

6. Le risorse finanziarie trasferite o assegnate per il funzionamento dei gruppi consiliari, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono assoggettate all'obbligo di rendicontazione da parte dei gruppi e non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse non utilizzate dai singoli gruppi nell'anno di riferimento sono utilizzate dagli stessi negli esercizi finanziari successivi fino al termine della legislatura, o eventuale scioglimento dello stesso, alla cui scadenza eventuali avanzi sono reiscritti nel bilancio della Regione a favore del fondo di cui al comma 4."

Comma 3 lettere a) e b).

Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 6: "Funzionamento dei gruppi consiliari."

Articolo 3, comma 3: "3. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, per il successivo inoltro al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione. "

Note all'articolo 27.

Commi 1 e 3.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale. "

Articolo 47: "Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni"

"1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Articolo 67: “Modalità di sviluppo ed acquisizione”.

“1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare una o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità di DigitPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.”.

Articolo 68: “Analisi comparativa delle soluzioni”.

“1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalità cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.

2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente a DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.

3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo .

4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati."

Articolo 69: "Riuso dei programmi informatici".

"1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici o di singoli moduli, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso dei programmi o dei singoli moduli. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

Articolo 70: "Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili".

"1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note da DigitPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione."

Note all'articolo 28.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 24: “Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità.”.

Articolo 4: “Campania trasparente.”.

Comma 1: “1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e dalle altre leggi regionali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento dell'amministrazione regionale:

- a) i parlamentari italiani ed europei, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri provinciali, i presidenti e gli assessori delle comunità montane, i sindaci, gli assessori;
- b) Abrogata.
- c) i componenti di organi consultivi ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;
- d) coloro che prestano attività a titolo oneroso di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;
- e) coniugi o parenti in linea retta, ascendente o discendente, di consiglieri o assessori regionali in carica;
- f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici.”.